



**TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI**

**Sezione CIVILE**

Nella seguente composizione collegiale

Dr Francesca Miconi      Presidente

Dr Maria Carla Corvetta      Giudice

Dr Silvia Rossi      Giudice

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 146-1/ /2023 promosso ex art. 66 e 268 CCI, procedura familiare, da

**ANTONIETTA D'AMBROSIO E MARCO BATTAGLIA**

**debitori**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Rilevato che con ricorso depositato in data 18-12-2023 Antonietta D'Ambrosio e Marco Battaglia, coniugi conviventi, persone fisiche esercenti attività di lavoro subordinato, hanno chiesto ai sensi dell'art 66 e dell'art. 268/1 CCI la dichiarazione di apertura di una procedura familiare di liquidazione controllata dei propri beni;



Considerato che dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, discende l'applicabilità del principio secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi che non ricorre nel presente caso;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art 27 c 2 e 3 CCI, poiché i ricorrenti hanno la propria residenza nel circondario di Rimini;

ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66 CCII, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse. A tal riguardo, si osserva che la norma relativa alle procedure familiari è collocata tra le disposizioni generali sulle procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento, disposizioni generali in cui è inserito anche l'art. 65, il quale richiama, tra le norme applicabili agli strumenti a disposizione dei debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), sia quelle del capo II del titolo IV ( procedure negoziali ), sia quelle del titolo V, capo IX (liquidazione controllata). Resta ovviamente ferma, nell'ambito dell'unitaria procedura, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore. Nel caso di specie i ricorrenti appartengono ad un unico nucleo familiare e l'indebitamento ha origine comune; anche l'attivo deriverebbe, in parte, da un immobile comune;



Ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39 c 1 e 2 CCI;

Ritenuto che la Relazione dell'OCC sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti nell'art 269 c 2 CCI;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata:

- Sia sussistente lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art 2 c 1 lett c) CCI, poiché il loro patrimonio – composto da un bene immobile in comunione e del reddito da lavoro subordinato - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte - derivanti dal mutuo per l'acquisto della rima casa, da problematiche psicoattitudinali del figlio maggiore, dalle difficoltà di gestione dei figli in presenza di impegno per lavoro di entrambi i genitori e di assenza di supporto familiare - per circa € 256.000;

- Ricorrano le condizioni per la apertura della procedura di Liquidazione Controllata;

ritenuto, quanto alla durata della procedura , che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo ;

che nel concetto di “liquidazione dei beni” si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi dei debitori, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore



della L 3/2012;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CC l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata – a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 CCI o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode -, la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura, fino ad esaurimento ( in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva );

Considerato che, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 c 4 lett b CCI – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCI impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fra cui il reddito - si deve tenere conto delle condizioni familiari dei debitori;

Rilevato che a norma dell'art 268 c 4 lett a) i “ *crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 cpc* “ non sono compresi nella liquidazione, e quindi – a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l'art 46 LF - non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della



procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore; a norma del comma 4 dell'art 545 cpc, i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili; a norma del comma 5, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo ( alimentari, comuni ed erariali ) , è impignorabile la metà: dette frazioni degli stipendi e salari non possono quindi essere comprese nella liquidazione;

L'ipotesi prevista nella lett b) della medesima norma, che esclude dalla liquidazione “ *i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività , nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia* “ , non è alternativa alla ipotesi della lettera a) , ma cumulativa, e dunque va interpretata nel senso che l'”occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia”, che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità , ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi ( dunque, pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio );

preso atto che il debitore ANTONIETTA D'AMBROSIO percepisce un reddito annuo, al netto dell'IRPEF e delle Addizionali regionale e comunale, di € 15.408 ( v dichiarazione dei redditi 2022 )che corrisponde ad una disponibilità mensile netta, per 13 mensilità, di circa € 1.185 ( la recente riduzione di orario, per imprecisate “esigenze familiari” che dovrebbero essere diverse e sopravvenute rispetto a quelle precedenti, compatibili



con orario lavorativo pieno, non possono essere considerate, tenuto conto del necessario bilanciamento fra le esigenze del debitore e la tutela dei creditori ;

che MARCO BATTAGLIA percepisce un reddito annuo, al netto di contributi e imposte, di € 18.783 ( v. dichiarazione dei Redditi 2022 ), che corrisponde ad una disponibilità mensile netta, per 13 mesi, di circa € 1.444 ;

che il nucleo familiare dei sovraindebitati è composto anche di due figli minori, nati uno nel 2011 e l'altro nel 2015 : di conseguenza, i ricorrenti dovrebbero usufruire dell'Assegno Unico , di cui però non è menzione né nel ricorso né nella relazione dell'OCC; la famiglia abita attualmente nella casa di proprietà e solo all'esito della liquidazione forzata della stessa dovrà sostenere l'onere del canone di locazione;

ritenuto – con riguardo ai redditi da lavoro percepiti dai debitori - che non possa essere oggetto della liquidazione controllata a norma dell'art. 268, comma 4 lett. a) e lett. b) CCI, la parte impignorabile per legge ex art. 545 c.p.c. , per la quota di 4/5, aumentabile fino alla metà in caso di concorso simultaneo di più causali di debito ; quindi, quanto alla D'AMBROSIO, non potrà essere acquisito l'importo mensile di € 948,00; quanto al BATTAGLIA , non potrà essere acquisito alla liquidazione sia l'importo dell'Assegno unico , sia i 4/5 della sua retribuzione, aumentabile alla metà per concorso simultaneo di più causali di debito: € 1155 ;

Ritenuto che, la quota di reddito da lasciare nella disponibilità di ciascuno dei debitori ai sensi dell'art 268, comma 4, lett. B, CCI – comprensiva della quota impignorabile , che integra il suo limite



minimo - debba essere determinata come segue:

considerato un fabbisogno familiare complessivo di € 1.630,00, come proposto dai ricorrenti e certificato nella Relazione del Gestore della Crisi (al momento va escluso l'importo del canone di locazione, che non è attuale, e del quale si terrà conto una volta che la casa di abitazione sarà aggiudicata) e tenendo presente che entrambi i genitori sono tenuti, in proporzione delle rispettive sostanze e capacità reddituali, a provvedere a mantenimento dei figli, la quota di reddito da lasciare nella disponibilità della D'AMBROSIO e DEL BATTAGLIA corrisponde ai quattro quinti non pignorabili (€ 948 per la D'Ambrosio ed € 1155 per il Battaglia, con acquisizione alla liquidazione del residuo;

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito dai ricorrenti venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare agli stessi il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura);

rilevato come la procedura ex artt. 268 e ss. CCII, determinando la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, non consenta al debitore di formulare una proposta di liquidazione selettiva dei propri beni e che, di conseguenza, tutti i beni mobili ed immobili dei ricorrenti debbano essere messi a disposizione del liquidatore;

ritenuto che detta considerazione debba valere anche per le autovetture, che potranno essere utilizzate dai debitori per le



esigenze lavorative fino alla vendita, salva diversa richiesta del liquidatore alla luce della valutazione di economicità della liquidazione, in relazione al verosimile valore di realizzo ;

ritenuto che ai sensi dell'art 270 c 2 lett b CCI debba essere nominato liquidatore l'attuale gestore designato dall'OCC;

ritenuto che la improseguibilità dell'esecuzione forzata individuale e della assegnazione del quinto dello stipendio siano effetti automatici conseguenti all'apertura della procedura, a norma degli artt 270 comma 5 e 150 CCI;

visto l'art 270 CCI

### **DICHIARA**

Aperta la procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO di ANTONIETTA D'AMBROSIO e MARCO BATTAGLIA

Nomina Giudice Delegato la **Dr Francesca Miconi**

Nomina liquidatore la **Dr Federica Fabbri** Gestore della Crisi nominato dall'OCC;

### **ORDINA**

ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

### **ASSEGNA**





ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

**ORDINA**

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

**FISSA**

in euro 2.103 le somme necessarie al mantenimento dei debitori e della loro famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;

**DISPONE che il Liquidatore**

- Notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270 co. 4 CCI, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini e la trascrizione presso i pubblici uffici competenti;
- Aggiorni entro giorni trenta dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2 CCI, che dovrà essere depositato in Cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei



creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, co 1 CCI, e lo comunichi agli interessati;

- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta ai debitori ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esami e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275 co. 3 CCI e a domandare la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI.

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 21-12-2023

Il Presidente

Dr Francesca Miconi

